



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)

dal Ministro della salute (SPERANZA)

dal Ministro dell'interno (LAMORGESE)

dal Ministro della difesa (GUERINI)

dal Ministro della giustizia (CARTABIA)

dal Ministro dell'istruzione (BIANCHI)

**e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(GIOVANNINI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2021

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172,
recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	13
Disegno di legge	»	15
Testo del decreto-legge	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente decreto mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva.

Con l'articolo 1, rubricato « Obblighi vaccinali », sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ed è stato inserito l'articolo 3-ter nel medesimo decreto-legge.

In particolare, con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è stato introdotto il menzionato articolo 3-ter, che chiarisce che l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende, dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. In termini generali, quanto alla previsione dell'obbligo vaccinale ribadita con tale articolo, va considerato che il bene della tutela della salute, quale « fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività », è ontologicamente dualista, rilevando, da un lato, nella sua accezione individuale e soggettiva e, dall'altro, nella sua dimensione sociale e oggettiva. Secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, il diritto alla tutela della salute porta con sé « il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il

diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri » (vedi sentenza n. 218 del 2 giugno 1994). Del resto, lo stesso dato letterale dell'articolo 32 della Costituzione, collegando il primo e il secondo comma, sottintende che i trattamenti sanitari obbligatori di cui al secondo comma debbono essere funzionalizzati alla « tutela della salute » (da intendersi quale diritto dell'individuo alla propria salute) « e » come « interesse della collettività » (vale a dire interesse della collettività alla salute collettiva). Quanto alla scelta dello strumento dell'obbligo, rispetto alla semplice raccomandazione, si evidenzia che la Consulta ha affermato che il contemperamento dei molteplici principi in gioco « lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica » (Corte costituzionale, sentenza n. 5 del 18 gennaio 2018).

Tanto considerato, con specifico riferimento all'obbligo posto nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, l'articolo 1, comma 1, lettera b) sostituisce, aggiornandolo, l'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021.

Come noto, l'introduzione di un siffatto obbligo è stata giustificata dalla constatazione che la vaccinazione di tali categorie di

lavoratori, unitamente alle altre misure di protezione collettiva e individuale per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi nelle strutture sanitarie e negli studi professionali, ha valenza multipla: consente di salvaguardare l'operatore rispetto al rischio infettivo professionale, contribuisce a proteggere i pazienti dal contagio in ambiente assistenziale e serve a difendere l'operatività dei servizi sanitari, garantendo la qualità delle prestazioni erogate, e contribuisce a perseguire gli obiettivi di sanità pubblica.

Ciò posto, in punto di diritto, si ribadisce che l'introduzione ad opera di una norma primaria di un trattamento sanitario obbligatorio, consente, innanzitutto, di ritenere rispettato il principio della riserva di legge statale, che trova il proprio addentellato nel combinato disposto degli articoli 32 e 117, secondo comma, lettere *m*) e *q*), e terzo comma, della Costituzione. L'introduzione dell'obbligatorietà di un trattamento sanitario chiama in causa i principi fondamentali in materia di « tutela della salute », attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Al riguardo, la Corte costituzionale ha chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte medica deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale (sentenze n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002). Tale principio vale non solo per le scelte dirette a limitare o a vietare determinati trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione degli stessi. Inoltre, la profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale (si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2018).

È evidente, considerata la dimensione di potenzialità lesiva generalizzata e particolarmente intensa che caratterizza l'infezione da SARS-CoV-2, come anche la predetta condizione di legittimità debba ritenersi rispettata sia dall'originario articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 86 del 2021, sia dall'articolo che ora lo sostituisce.

Al riguardo, giova considerare che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7045 del 20 ottobre 2021, ha respinto tutte le censure presentate con ricorso collettivo da alcuni esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, non ancora sottoposti alla vaccinazione obbligatoria contro il virus Sars-CoV-2. Il massimo organo della giustizia amministrativa ha osservato (punto 31.1) che « la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, per il personale medico e, più in generale, di interesse sanitario risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a beneficio della persona, secondo il già richiamato principio personalista, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, secondo il pure richiamato principio di solidarietà, che anima anch'esso la Costituzione, e più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l'esistenza di pregresse morbidità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l'avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza ».

Nel dettaglio, con l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del presente disegno di legge di conversione del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, si sostituisce l'articolo 4 del

decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, con un nuovo articolo 4, composto dei 10 commi, che di seguito si illustrano.

Il comma 1 individua l'ambito soggettivo di applicazione dell'obbligo, che deve intendersi esteso all'intera platea dei professionisti sanitari e agli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

Dal punto di vista oggettivo, si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito per essere considerati idonei all'esercizio della professione e allo svolgimento dell'attività lavorativa. Si ribadisce che la vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome, in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Si specifica che l'obbligo vaccinale, a far data dal 15 dicembre 2021, è comprensivo della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini indicati con circolare del Ministero della salute.

Il comma 2 prevede che solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo vaccinale e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Il comma 3 disciplina la procedura finalizzata a verificare l'osservanza all'obbligo da parte dei professionisti sanitari. Si stabilisce che gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabile del trattamento dei dati, avvalendosi della Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la ve-

rifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare del Ministero della salute di cui al comma 1, si apre una fase di confronto. In particolare, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dall'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

Il comma 4 prevede che, decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza di tale obbligo di comunicazione da parte dell'Ordine professionale verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13

settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito della verifica di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

Ai sensi del comma 5, la sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per coloro che abbiano un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Il comma 6 prevede che per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Il comma 7 disciplina gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei dipendenti che, ricorrendo le condizioni di cui al comma 2, non possano sottoporsi a vaccinazione. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro deve adibire tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

Il comma 8 definisce le condizioni alle quali i professionisti che, ricorrendo le condizioni del comma 2, non possono sottoporsi, anche temporaneamente, a vaccinazione, potranno svolgere la loro attività libero-professionale. Al fine di contenere il ri-

schio di contagio, è obbligatorio osservare le misure di prevenzione igienico-sanitarie definite con lo specifico decreto che sarà adottato entro il 15 dicembre 2021 dal Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 10 delinea le modalità di verifica dell'adempimento dell'obbligo posto in capo agli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1 e le conseguenze del mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, nonché degli obblighi di verifica da parte dei responsabili delle strutture presso le quali tali operatori prestano la propria attività lavorativa, facendo rinvio ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 4-ter del medesimo decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021.

In particolare, i responsabili delle strutture verificano l'adempimento dell'obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 87 del 2021. Nei casi in cui non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i responsabili invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. In caso di presentazione di docu-

mentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i responsabili invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, i responsabili accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

La violazione delle disposizioni relative ai controlli sull'adempimento dell'obbligo vaccinale è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 reca modifiche all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 78 del 2021.

In particolare, al comma 1 viene espunto il riferimento temporale per la validità dell'obbligo vaccinale posto in capo ai lavora-

tori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, già fissato al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Al comma 3 viene operata una semplificazione, stabilendo che le modalità per verificare l'adempimento dell'obbligo posto ai lavoratori in questione siano definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, che regola anche le modalità per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e dell'adempimento dell'obbligo vaccinale dei professionisti sanitari.

Il comma 4 è sostituito da una disposizione con la quale si estende ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie la disciplina prevista la verifica dell'adempimento e le conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei lavoratori individuata dal nuovo articolo 4-ter (introdotto dal successivo articolo 2 del presente disegno di legge di conversione del decreto legge 26 novembre 2021, n. 172).

L'articolo 2 (Estensione dell'obbligo vaccinale) reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021.

Si inserisce l'articolo 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli istituti penitenziari). Al comma 1, si prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso, a decorrere dal 15 dicembre 2021:

a) al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e al personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (in considerazione del fatto che anche per il personale dei predetti Organismi, attese le peculiari e delicate funzioni svolte, sussistono le medesime esigenze di una generalizzata copertura vaccinale ricorrenti per il personale dei citati comparti);

c) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, per il quale il predetto obbligo vaccinale non sia già disciplinato dagli articoli 4 e 4-bis;

d) al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Si tratta, infatti, per le lettere a) e b), di personale che, più di altri, si trova a svolgere la propria attività lavorativa a contatto anche con soggetti non vaccinati; con la lettera c) si intercettano i lavoratori delle strutture ospedaliere e degli studi professionali, diversi da quelli già interessati da analoghe disposizioni; per quanto riguarda la lettera d), si tratta di strutture per loro natura chiuse nelle quali vi è la convivenza forzosa della popolazione detenuta e la presenza diuturna di lavoratori quali gli operatori pe-

nitenziari appartenenti alla carriera dirigenziale penitenziaria in qualità di direttori e vice direttori, operatori appartenenti al comparto funzioni centrali, cappellani ed ancora - anche con rapporto libero professionale - mediatori culturali ed esperti ai sensi dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354 per le attività di osservazione e trattamento. Si tratta di lavoratori ai quali pare necessario estendere l'obbligo vaccinale in particolare per assimilabilità di condizioni rispetto ai soggetti che lavorano nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo in esame.

Al comma 2 si stabilisce che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili del sistema di istruzione, i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale dei comparti della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, nonché i responsabili delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e i responsabili degli istituti penitenziari in cui presta servizio il restante personale assicurano il rispetto dell'obbligo vaccinale. Si rendono, altresì, applicabili le disposizioni di cui all'articolo 4, concernenti i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale.

Al comma 3 si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per la conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Con il comma 4 per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto l'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa.

Ai commi 5 e 6 si stabiliscono le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, con

estensione della disciplina anche ai soggetti che vi sono tenuti ai sensi degli articoli 4 e 4-bis del medesimo decreto-legge n. 44 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti agli stessi obbligati.

Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 e comprende gli articoli da 3 a 6.

L'articolo 3 (Durata delle certificazioni verdi COVID-19) reca modifiche all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, integrando, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi COVID-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. Inoltre, si riduce da dodici a nove mesi la validità delle certificazioni verdi COVID-19 da avvenuta vaccinazione e da avvenuta guarigione conseguente ad infezione contratta dopo aver effettuato una o più dosi di vaccino, e si fissa sempre a nove mesi la durata della certificazione verde COVID-19 relativa alla somministrazione della dose di richiamo.

L'articolo 4 (Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19) reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Con il comma 1, lettera b), si modifica l'articolo 9-bis, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle suddette certificazioni. Coerentemente con le modifiche descritte, per ragioni di coordinamento, non fanno più eccezione all'obbligo di certificazione verde COVID-19 in zona bianca i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre

strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, dal momento che, anche per l'accesso nei predetti luoghi, è ora richiesta la medesima certificazione. Infine, viene prevista la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso ai predetti luoghi da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Con la lettera c), si interviene, infine, sull'articolo 9-quater, relativo all'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto: si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infra-dodicenni oltre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Intervendo sul comma 3 dell'articolo 9-quater si stabilisce, infine, che per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo modalità a campione.

L'articolo 5 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione) reca ulteriori modifiche all'articolo 9-bis del decreto-legge

n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, relativo all'impiego di certificazioni verdi COVID-19, stabilendo che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialla e arancione i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti, sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione specificando che lo stesso vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I predetti servizi, attività e spostamenti seguiranno per costoro la disciplina fissata per la zona bianca. Sarà sufficiente una qualunque certificazione verde COVID-19 solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e di *catering* continuativo su base contrattuale.

L'articolo 6 (Disposizioni transitorie) contiene disposizioni valide per il periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 e prevede che anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali, se si fosse in zona gialla, sarebbero previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, specificando che lo stesso vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, sempre nel rispetto della disciplina prevista per la zona bianca. Anche in questo caso, sarà sufficiente una qualunque certificazione verde COVID-19 solo per servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ri-

cettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale.

È presente una disciplina transitoria in attesa della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, che consentirà ai soggetti obbligati a svolgere le verifiche sulle certificazioni verdi COVID-19 di distinguere immediatamente, tramite sistemi informatizzati, il tipo di certificazione verde COVID-19 posseduta dai soggetti controllati.

Il Capo III riguarda i controlli e le campagne di informazione e comprende gli articoli da 7 a 10.

L'articolo 7 (Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) stabilisce che il Prefetto territorialmente competente adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al fine che sia assicurato il rispetto del possesso delle certificazioni verdi COVID-19.

Tale piano è adottato dal Prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che dovrà essere sentito entro tre giorni dalla predetta data.

Si prevede, altresì, che il Prefetto rediga una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di propria competenza e che la trasmetta al Ministro dell'interno.

L'articolo 8 (Campagne di informazione) prevede che il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di promuovere il maggior livello possibile di copertura vacci-

nale della popolazione, rediga un piano per assicurare i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa allo scopo di realizzare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione finalizzata a prevenire il diffondersi dell'infezione da SARS-CoV-2.

Si stabilisce, inoltre, che all'attuazione delle previsioni del presente articolo si provveda nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

L'articolo 9 (Misure urgenti in materia di controlli radiometrici) contiene la proroga al 31 dicembre 2021 del termine fino al quale continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100, e si applica l'articolo 7 dell'allegato XIX del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, mentre, decorso tale termine senza che sia stato adottato il decreto di cui al comma 3 (per la determinazione delle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, dell'elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, dei contenuti della formazione da impartire al personale dipendente addetto alla sorveglianza radiometrica, nonché per le condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali), si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX del medesimo decreto legislativo.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma

1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117, prevede all'articolo 72, comma 3, che sia emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore, previa notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE, un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'ISIN, per la definizione delle modalità esecutive e dell'oggetto dei controlli radiometrici, nonché dei contenuti della formazione del personale addetto e delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli effettuati da Paesi terzi.

Lo stesso articolo 72, al comma 4, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale di cui al richiamato comma 3, stabilisce un regime transitorio, anch'esso di centoventi giorni, nel quale si prevede l'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 100. Il regime transitorio, che si concludeva il 25 dicembre 2020, è stato prorogato dapprima dall'articolo 12, comma 5 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 2, e, successivamente, dall'articolo 11-undecies, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021, e da ultimo, dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, fino al 30 novembre 2021. A partire dal 1° dicembre 2021 troverà applicazione l'allegato XIX al decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101.

La bozza di decreto di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 29 luglio 2020, n. 101, con nota del 17 settembre 2021, è stata trasmessa alle amministrazioni concertanti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

in qualità di Amministrazione proponente ed è in corso di approfondimento.

Al fine di evitare che la sorveglianza radiometrica possa subire l'applicazione del regime previsto dall'Allegato XIX, che sta sollevando alcune perplessità, nonché di permettere la consultazione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, si ritiene necessario prevedere un periodo di proroga che consenta l'avanzamento dell'*iter* di adozione del decreto.

La proroga del termine non pone problemi di coerenza con la disciplina europea per i prodotti in metallo in quanto l'articolo

93, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, non prevede obblighi cogenti per gli Stati membri, disponendo unicamente che « Gli Stati membri incoraggiano l'introduzione, in luoghi come i grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, di sistemi per individuare la presenza di contaminazione radioattiva in prodotti in metallo importati da Paesi terzi ».

L'articolo 10 (Entrata in vigore) stabilisce che il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento si è reso necessario considerando che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e le possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. A tal fine si è resa necessaria l'estensione dell'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa a stretto contatto con persone non ancora vaccinate nonché l'adeguamento delle previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19.

Il provvedimento si compone di 10 articoli divisi in 3 Capi.

Il **Capo I** ha riguardo agli **obblighi vaccinali** e comprende gli articoli 1 e 2.

Le disposizioni di cui all'**articolo 1** (*Obblighi vaccinali*) comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto-legge hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l'obbligo vaccinale rappresenta una modalità, alternativa alla raccomandazione, di attuazione del piano per la somministrazione dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, già coperto dalle risorse finanziarie appositamente stanziare. Le attività di verifica dell'obbligo vaccinale, che vengono eseguite dalle Pubbliche amministrazioni mediante accesso a sistemi informativi o controlli documentali, non importano nuovi o maggiori oneri finanziari.

L'**articolo 2** (*Estensione dell'obbligo vaccinale*), ha prevalente carattere ordinamentale.

In particolare, la sostituzione del personale scolastico sospeso non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che in conseguenza della sospensione non vengono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, al personale sostituito. Gli oneri scaturenti dai contratti a tempo determinato sono, pertanto, più che compensati dalla sospensione degli stipendi e degli altri emolumenti del personale che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale.

Il Ministero dell'istruzione effettua comunque un monitoraggio delle unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e della durata della sospensione, comunicandolo mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze, anche tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alle occorrenti variazioni di bilancio sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA.

Il **Capo II** concerne l'**impiego delle certificazioni verdi COVID-19** e comprende gli articoli da 3 a 6.

L'**articolo 3** (*Durata delle certificazioni verdi COVID-19*), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

L'**articolo 4** (*Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19*), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 5** (*Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione*), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** (*Disposizioni transitorie*), di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori



oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Il **CAPO III** riguarda i **controlli** e le **campagne di informazione** e comprende gli articoli da 7 a 10.

L'**articolo 7** (*Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*) non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


L'**articolo 8** (*Campagna di informazione*) non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto alle attività ivi previste si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle finalità indicate dal presente articolo.

L'**articolo 9** (*Misure urgenti in materia di controlli radiometrici*) proroga il termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, recante "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117". Al fine di consentire l'adozione del decreto ministeriale *in itinere* senza che la sorveglianza radiometrica sia *medio tempore* sottoposta alla disciplina di cui all'Allegato XIX del citato decreto legislativo si ritiene necessario stabilire una proroga per l'adozione del predetto decreto al 31 dicembre 2021. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti sulla finanza pubblica.

L'**articolo 10** (*Entrata in vigore*) reca una disposizione ordinamentale, che non comporta nuovi o maggiori oneri, concernente l'entrata in vigore del provvedimento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

26/11/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021.

**Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19
e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante « Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante « Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici »;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante « Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 »;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante « Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti »;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante « Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening »;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante « Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. »;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di estendere l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare la disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

OBBLIGHI VACCINALI

Articolo 1.

(Obblighi vaccinali)

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

« Art. 3-ter *(Adempimento dell'obbligo vaccinale)*. – 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. »;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Art. 4 *(Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario)*. – 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestata dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in ma-

teria di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione

non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza » sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da « con decreto del Presidente del Consiglio » a « dati personali » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6. »;

4) al comma 5 le parole « L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati » sono sostituite dalle seguenti: « La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata ».

Articolo 2.

(Estensione dell'obbligo vaccinale)

1. Dopo l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

« Art. 4-*ter* (*Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari*). – 1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-*ter*, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-*bis*;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.

3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordina-

menti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500. ».

CAPO II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Articolo 3.

(Durata delle certificazioni verdi COVID-19)

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole « al termine del prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

2) alla lettera c-bis), le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo »;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole « dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale » sono sostituite dalle seguenti « nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario » e le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « predetto ciclo »;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale pri-

mario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione. »;

3) al terzo periodo, dopo le parole « infezione da SARS-CoV-2 » sono aggiunte le seguenti: « , nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;

c) al comma 4-*bis* le parole « prescritto ciclo » sono sostituite dalle seguenti: « ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo » e le parole « dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « nove mesi ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Articolo 4.

(Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1:

1) alla lettera a) le parole « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati » sono soppresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-*bis*) alberghi e altre strutture ricettive »;

3) alla lettera d), dopo le parole: « limitatamente alle attività al chiuso » sono inserite le seguenti: « , nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità »;

c) all'articolo 9-*quater*:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole « ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti » sono soppresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole « di tipo » sono inserite le seguenti: « interregionale, »;

1.3 alla lettera *e*) le parole « ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale » sono soppresse;

1.4 alla lettera *e-bis*) le parole « titoli di viaggio. » sono sostituite dalle seguenti: « titoli di viaggio; »;

1.5 dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

« *e-ter*) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. »;

2) al comma 2, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione. ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Articolo 5.

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione)

1. All'articolo 9-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole « per le singole zone » sono aggiunte le seguenti: « salvo quanto previsto al comma 2-*bis* »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera *a*), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1. »;

c) al comma 3, primo periodo, le parole « esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti » sono sostituite dalle seguenti: « di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale »;

d) al comma 4, le parole « al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1 e 2-bis » e le parole « al medesimo comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ai medesimi commi 1 e 2-bis ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

Articolo 6.

(Disposizioni transitorie)

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

CAPO III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Articolo 7.

(Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8.

(Campagne di informazione)

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

Articolo 9.

(Misure urgenti in materia di controlli radiometrici)

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole « 30 novembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, *il Guardasigilli*: CARTABIA